



**TRIBUNALE DI COMO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

RG. 930/2/13  
CRON. 1588/14

**Il Giudice del Lavoro**

Dott. Marco MANCINI

letti gli atti e sciolta la riserva;

**OSSERVA**

Marco Zanotta, ausiliario socio assistenziale alle dipendenze della Casa di Riposo - RSA Villa Stefania gestita dalla Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata, veniva licenziato il 21.12.2012 per inidoneità fisica permanente alle mansioni assegnate ed impossibilità di diversa utilizzazione.

Ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, contestando la sussistenza dell'inidoneità totale alle mansioni asa in quanto non risultava che il proprio stato di salute fosse incompatibile con tutte le plurime mansioni di asa nè essendo provata l'impossibilità di riutilizzazione in mansioni equivalenti e anche inferiori, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento e sino all'effettiva riammissione in servizio ovvero, in subordine, al pagamento delle indennità risarcitorie.

La Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda rilevando che l'inidoneità alle mansioni specifiche di asa risultava da certificazione medica, era impossibile attribuirgli parte delle mansioni asa, riutilizzarlo in altre mansioni che erano occupate o appaltate a terzi, dislocarlo presso le altre strutture ospedaliere ove potevano operare soltanto OSS (e non asa) e comunque adibirlo a mansioni inferiori perchè il lavoratore non lo aveva mai richiesto.

La domanda non può essere accolta.

Come è noto, la "sopravvenuta permanente incapacità del prestatore d'opera di espletare, per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute, le mansioni lavorative affidategli", giustifica e legittima il recesso del datore solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) impossibilità per il lavoratore di eseguire l'attività attualmente svolta, se non a costo di pregiudizi per la salute;
- b) impossibilità per il datore di utilizzarlo in altra attività già esistente, nell'ambito dell'azienda, così come da lui organizzata, oltre che:

1



- compatibile col suo stato di salute;
- e riconducibile alle mansioni attualmente assegnate, o a quelle equivalenti, oppure, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori (Cass Sez Un n 7755/1998).

Nella specie, quanto alla sopravvenuta inidoneità fisica del ricorrente, appare inutile disporre una ctu - che non è un obbligo del giudice ma solo una facoltà - al fine di accertare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere le specifiche mansioni di asa. Infatti, a fronte delle risultanze del certificato del medico competente (dal quale emerge che le condizioni di salute del ricorrente erano incompatibili con le specifiche mansioni connesse alla qualifica di asa) il ricorrente non ha offerto una diversa allegazione difensiva tecnica sulla eventuale idoneità o idoneità con prescrizioni al lavoro (ben potendolo fare ex art 201 cpc) né risulta provato che vi sia stata opposizione nelle sedi competenti alle valutazioni espresse dal medico competente ex D lgs n 81/08. In tale quadro, la richiesta c.t.u. pare esplorativa. In presenza di una certificazione medica che ritiene inidoneo il ricorrente a svolgere in toto le mansioni di asa, non può ritenersi sussistere l'obbligo del datore di lavoro di impiegare il ricorrente soltanto in alcune incombenze.

Quanto al repace, il resistente ha fornito prova dell'impossibilità di reimpiego del ricorrente in mansioni equivalenti o inferiori a quelle di appartenenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Infatti, a fronte dell'allegata esistenza di altri posti di lavoro nei quali il ricorrente poteva essere utilmente collocato, dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale esperita è emerso che: a) al servizio di lavanderia (ove le attività erano affidate in parte ad un'impresa esterna che si occupava di lavare i capi e per il resto a personale interno che smistava i capi dei malati e provvedeva a lavare i capi della comunità) erano addette da settembre 2012 (ossia prima del licenziamento del ricorrente) due dipendenti (una con qualifica di aus e altra con come asa, cfr teste Riva ud 18.12.2013); b) al servizio portineria erano addetti da settembre 2012 cinque dipendenti, e cioè Introzzi, Bordoli, Gerletti, tale sig.ra Orietta e Porro (con qualifica di asa). Solo a marzo 2013 (dopo il licenziamento del ricorrente) la Porro è stata spostata al servizio lavanderia per sostituire altra dipendente (Prestinari) andata in quiescenza a gennaio 2013 mentre la sig Orietta si è dimessa (cfr teste Cetti, Porro e certificazione in atti); c) nelle altre strutture della Casa di cura (Casa Rosa e Primo Lago), diverse rispetto a quella cui era addetto il ricorrente (Terzo Lago), sono accolti pazienti in gran parte non autosufficienti, con conseguente maggiore probabilità di movimentazione carichi (cui il ricorrente era inidoneo, cfr teste Cetti, Riva, Bianchi); d) nei reparti ospedalieri del Valduce (pur di proprietà della resistente) opera soltanto personale con qualifica di oss (e non di asa), salvo qualche unità residua di personale ausiliario specializzato e comunque



è stato escluso il riassorbimento di personale di Villa Stefania ad eccezione di domande di mobilità volontaria (cfr teste Corradini); e) gli altri servizi (preparazione pasti, pulizie) erano affidati ad imprese di appalto esterne (cfr doc. 3,4,13). Pertanto, non potendosi pretendere dal datore di lavoro una prova assoluta ed inconfutabile circa la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente, non pare che esistessero al momento del licenziamento mansioni da attribuire al ricorrente né posti in organico disponibili per lo svolgimento di compiti equivalenti o inferiori a quelli propri della qualifica di asa. Del resto, è inconferente il fatto che alcuni posti si siano liberati dopo il licenziamento non trattandosi di nuove assunzioni ma di un pensionamento e di dimissioni (e dunque estranee alla volontà del datore di lavoro). Tali circostanze sono assorbenti di ogni altra valutazione.

In sintesi, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

La obiettiva incertezza ed controvertibilità delle questioni trattate e le condizioni di salute del ricorrente giustificano la compensazione delle spese

**P.Q.M.**

Il giudice rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese.

Si comunichi

IL GIUDICE

D. CANCELLIERE CT  
Brunello SALVATORE

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 21 MAG 2014

IL CANCELLIERE

